

NOTA POLITICO-ISTITUZIONALE / COMUNICATO STAMPA

ASSE VIARIO PIMONTE–CASTELLAMMARE: LA VINCA NON CANCELLA I VIZI DEL PROCEDIMENTO NÉ LA MANCANZA DI ASSENSO DELLA CITTÀ

Il centrodestra chiede al Commissario straordinario, dott. Dario Caputo, di tutelare il territorio stabiese, il paesaggio storico-borbonico di Quisisana e la frazione di Privati, impedendo qualsiasi intervento in assenza delle necessarie approvazioni e di una verifica ambientale completa e trasparente.

Le forze politiche del centrodestra cittadino intendono portare all'attenzione del Commissario straordinario, dott. Dario Caputo, degli uffici comunali competenti e dell'intera cittadinanza la vicenda relativa al progetto denominato «Ripristino dell'asse viario che collega i Comuni di Pimonte e Castellammare di Stabia – SP 179». Una vicenda che **non può essere liquidata come una semplice opera di collegamento** tra due comunità, perché interessa direttamente il territorio di Castellammare, la frazione di Privati, i boschi dei Monti Lattari e un'area sottoposta a plurimi vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali.

L'annuncio diffuso il 6 agosto 2026 dall'Amministrazione comunale di Pimonte, relativo al presunto esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza appropriata, **non chiude affatto la questione**. Al contrario, impone una verifica ancora più rigorosa. Il provvedimento integrale di VINCA, con tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente imposte, **deve essere immediatamente reso pubblico**: un post celebrativo non consente di conoscere l'oggetto esatto della valutazione, il tracciato assentito, le opere previste, le limitazioni d'uso e gli obblighi posti a carico del proponente.

Soprattutto, la VINCA costituisce un parere ambientale obbligatorio e vincolante all'interno del procedimento, ma **non sostituisce le approvazioni urbanistiche, tecniche, patrimoniali e amministrative** di competenza del Comune di Castellammare di Stabia, né sana automaticamente le criticità procedurali già formalmente contestate con la nota comunale prot. n. 0001897 del 10 gennaio 2025.

1. IL FINANZIAMENTO REGIONALE RIGUARDAVA LA PROGETTAZIONE, NON L'AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI

Con l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2022, la Regione Campania ha previsto in favore del Comune di Pimonte un contributo complessivo di euro 200.000,00. Gli atti regionali successivi hanno chiarito che il contributo era destinato all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, cioè alla progettazione e agli studi connessi, non alla realizzazione automatica dell'opera.

La convenzione sottoscritta il 1° febbraio 2024, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, stabiliva inoltre due principi non aggirabili:

- ciascun Comune avrebbe assunto il ruolo di stazione appaltante per i lavori ricadenti nel territorio di propria competenza;
- il Comune di Castellammare di Stabia si riservava di esprimersi sull'approvazione finale del progetto mediante una propria deliberazione.

Pertanto, il ruolo di Pimonte quale ente capofila e beneficiario del finanziamento per la progettazione **non gli attribuisce alcun potere sostitutivo sul territorio stabiese**. Nessun

progetto può essere appaltato o eseguito nella parte ricadente nel Comune di Castellammare senza il coinvolgimento degli uffici competenti, senza l'assenso dell'Ente proprietario o territorialmente competente e senza l'approvazione finale prevista dalla convenzione.

2. LA CRONOLOGIA DEGLI ATTI CONFERMA LE CRITICITÀ GIÀ DENUNCIATE DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE

La ricostruzione documentale mostra una sequenza di atti che non può essere ignorata:

- il 24 maggio 2024, dopo le segnalazioni delle associazioni territoriali e ambientaliste secondo cui il primo tracciato avrebbe interessato il sentiero CAI 334, il Comune di Castellammare chiese chiarimenti e richiamò Pimonte al rispetto della convenzione;
- l'8 novembre 2024, con nota prot. n. 67906, il dirigente dell'Area tecnica di Castellammare comunicò espressamente che il progetto non poteva essere condiviso né presentato a nome della Città, anche perché il bando regionale consentiva una sola candidatura ai Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- nella stessa data, senza avere ottenuto il preventivo assenso richiesto dalla convenzione, il Comune di Pimonte convocò la Conferenza di servizi decisoria;
- il 9 dicembre 2024 Pimonte integrò la documentazione progettuale, circostanza che, secondo la formale contestazione del Comune di Castellammare, spostava il termine della Conferenza al 23 gennaio 2025;
- il 12 dicembre 2024 l'Ufficio regionale competente per la VInCA comunicò che l'istanza non era stata presentata attraverso la procedura telematica prescritta e che, pertanto, l'Ufficio non era stato posto nelle condizioni di esprimere il parere di competenza;
- nonostante ciò, la Conferenza fu dichiarata conclusa positivamente con determinazione n. 915 del 24 dicembre 2024, prima della scadenza contestata e senza che fosse stato acquisito il parere di VInCA, espressamente non assoggettabile a silenzio-assenso;
- il 30 dicembre 2024 il Comune di Pimonte approvò il progetto e ne dispose la candidatura, richiamando "intese preliminari" con Castellammare che l'Amministrazione stabiese ha formalmente negato.

La nota prot. n. 0001897 del 10 gennaio 2025, firmata dall'allora Sindaco di Castellammare, non è una generica presa di distanza politica: è un atto amministrativo indirizzato alla Regione e al Comune di Pimonte che contesta il mancato rispetto della convenzione, la chiusura anticipata della Conferenza, la mancata acquisizione dei pareri ambientali e il superamento immotivato delle prescrizioni formulate dagli uffici stabiesi.

3. LE PRESCRIZIONI DI CASTELLAMMARE NON ERANO ACCESSORIE

Il parere espresso dal Comune di Castellammare il 23 dicembre 2024 era favorevole esclusivamente a condizione dell'integrale rispetto di specifiche prescrizioni. Tra le principali:

- riduzione della sezione della viabilità minore a un massimo di tre metri, tutto compreso;
- realizzazione dei muri di sostegno con paramento in pietra calcarea a faccia vista;
- qualificazione del percorso come pedonale e ciclabile, con utilizzo esclusivo dei mezzi di soccorso e antincendio boschivo, nei limiti consentiti dalle caratteristiche tecniche del tracciato;
- preventivo coinvolgimento della Soprintendenza per gli interventi comportanti sbancamenti, movimenti di terra, terrazzamenti, strade o altre azioni nel sottosuolo;
- verifica statica del ponticello al confine tra i due Comuni e dell'intero tratto viario, con particolare attenzione ai punti a rischio idrogeologico, ai cigli, ai pendii e alle curve;

- definizione degli interventi di messa in sicurezza eventualmente necessari e dei sistemi di ancoraggio dei parapetti;
- regolamentazione puntuale dell'accesso veicolare in emergenza, tenendo conto delle dimensioni del tracciato, delle sue singolarità e del traffico dei residenti;
- acquisizione delle valutazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e della Città Metropolitana di Napoli per il vincolo idrogeologico.

La determinazione di conclusione della Conferenza ha qualificato tali prescrizioni come recepibili senza modifiche sostanziali, ma il Comune di Castellammare ha dichiarato che non vi era stata alcuna interlocuzione con il RUP in tal senso. È quindi necessario verificare, **elaborato per elaborato**, se il progetto successivamente approvato abbia realmente recepito tutte le condizioni o se esse siano state semplicemente considerate “ultronee” e superate senza un'adeguata motivazione tecnica.

4. IL PASSAGGIO DALLO SCREENING ALLA VInCA APPROPRIATA DIMOSTRA LA DELICATEZZA AMBIENTALE DELL'INTERVENTO

La determinazione del Comune di Pimonte n. 851 del 31 ottobre 2025 chiarisce che la prima istanza di VInCA-screening, presentata il 30 dicembre 2024, fu successivamente archiviata su richiesta dello stesso Comune di Pimonte e sostituita da una nuova istanza di VInCA appropriata, inoltrata il 1° ottobre 2025. Il passaggio a una valutazione più approfondita conferma che l'intervento non poteva essere trattato come un'operazione ordinaria o ambientalmente irrilevante.

Lo stesso atto riconosce che l'opera, per caratteristiche e ubicazione, interessa un Sito Natura 2000 e richiede il coinvolgimento della Regione Campania, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, quali enti co-gestori. Il progetto approvato dal Comune di Pimonte ha inoltre un quadro economico complessivo di euro 3.000.000,00: si tratta dunque di un intervento strutturato e di rilevante impatto, non della semplice manutenzione di un breve tratto rurale.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 14 novembre 2024, pubblicata sul BURC del 2 dicembre 2024, ha adottato le nuove Misure di conservazione e i Piani di gestione dei Siti Natura 2000, comprensivi di cartografie e condizioni d'obbligo sito-specifiche. Poiché tale disciplina era già vigente al momento della conclusione della Conferenza e dell'approvazione del progetto, occorre dimostrare in modo puntuale la conformità del tracciato e delle opere alle nuove misure, e non limitarsi a richiamare genericamente l'avvenuta acquisizione della VInCA.

La stessa DGR ammette deroghe alle misure di conservazione per imperanti motivi di incolumità pubblica soltanto quando sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative e fermo restando l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Non è quindi sufficiente qualificare l'opera come strada di soccorso o antincendio: **devono essere provate la reale necessità, l'assenza di alternative, la proporzionalità dell'intervento** e la concreta destinazione esclusiva agli usi dichiarati.

5. UN IMPATTO AMBIENTALE CHE NON SI ESAURISCE NELL'AREA MATERIALMENTE OCCUPATA DALLA STRADA

L'impatto dell'intervento non può essere valutato limitandosi alla sola superficie della carreggiata. In un contesto acclive, agricolo e boschivo, ricadente in un'area protetta e interessato da un Sito Natura 2000, l'adeguamento di una mulattiera o di una viabilità minore

alla percorrenza veicolare può determinare effetti diretti, indiretti e cumulativi sull'intero versante e sugli habitat circostanti.

Devono essere analizzati, in particolare:

- l'eventuale eliminazione o riduzione della vegetazione, il taglio di alberature e la perdita di continuità delle fasce verdi;
- gli sbancamenti, i riporti, i muri di sostegno, i parapetti e le altre opere capaci di modificare stabilmente la morfologia e la percezione paesaggistica dei luoghi;
- l'impermeabilizzazione o la compattazione del suolo, la variazione del deflusso delle acque meteoriche e il possibile incremento dei fenomeni erosivi e di instabilità dei pendii;
- la frammentazione degli habitat e dei corridoi ecologici, con possibili effetti sulla fauna, sulla flora e sulla connettività dell'ecosistema;
- le emissioni di polveri, il rumore, le vibrazioni, il traffico dei mezzi di cantiere e l'occupazione temporanea di aree naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- gli effetti successivi all'apertura del tracciato, compresi il transito non autorizzato di autoveicoli e motocicli, l'abbandono di rifiuti, il disturbo antropico, l'incremento del rischio di incendi e la pressione sulla già fragile viabilità della frazione di Privati.

Una valutazione seria deve quindi esaminare l'opera nelle fasi di cantiere e di esercizio, considerando anche gli effetti combinati con le altre infrastrutture e attività presenti, nonché l'alternativa zero e le possibili soluzioni localizzative o progettuali meno impattanti. Le misure di mitigazione non possono essere richiamate in modo astratto, ma devono essere specifiche, verificabili, finanziate e accompagnate da un piano di monitoraggio ambientale con responsabilità, tempi e conseguenze chiaramente individuati in caso di mancato rispetto.

In assenza di tali elementi, il rischio concreto è che un'opera presentata come intervento di sicurezza produca una trasformazione permanente e non reversibile del suolo, del paesaggio e degli equilibri ecologici, trasferendo alla comunità stabiese costi ambientali e manutentivi non adeguatamente valutati.

6. IL TRACCIATO SI INSERISCE IN UN PAESAGGIO STORICO-BORBONICO CHE NON PUÒ ESSERE DETURPATO

L'antica via comunale Pimonte e il sistema dei percorsi che collegano Pimonte, Privati e Quisisana non possono essere trattati come un semplice vuoto infrastrutturale da trasformare in una strada. Le fonti territoriali descrivono l'esistenza di un'antica mulattiera diretta verso Quisisana, mentre i percorsi escursionistici dei boschi conservano testimonianze storiche riferibili alla presenza borbonica, al sistema dell'acquedotto, alle Fontane del Re e alla residenza reale di Quisisana.

Si tratta, pertanto, di un paesaggio culturale unitario, nel quale il valore non risiede soltanto nel singolo manufatto eventualmente sottoposto a tutela, ma nella relazione tra tracciato storico, terrazzamenti, uliveti, boschi, opere idrauliche, visuali e testimonianze dell'antica frequentazione del territorio. La conservazione di tale trama costituisce parte dell'identità storica e paesaggistica di Castellammare di Stabia.

Trasformare una mulattiera o un percorso storico in una viabilità destinata al transito di mezzi, mediante allargamenti, pavimentazioni, sbancamenti, muri, barriere e segnaletica stradale, significherebbe alterarne la consistenza materiale, la leggibilità storica e la percezione paesaggistica. Non sarebbe una semplice manutenzione: sarebbe la sostituzione dell'identità

originaria del luogo con un'infrastruttura moderna, con il concreto rischio di deturpare un percorso inserito nel paesaggio borbonico di Quisisana.

Anche qualora il Comune di Pimonte sostenga che il progetto non interferisca direttamente con il sentiero CAI 334 o con l'antica mulattiera, tale affermazione deve essere dimostrata attraverso una sovrapposizione catastale e georeferenziata tra il tracciato progettuale, i percorsi storici, i sentieri CAI, i beni e le testimonianze borboniche e le relative aree di rispetto. Non bastano rassicurazioni politiche: occorrono elaborati tecnici verificabili e una specifica valutazione della Soprintendenza sul valore storico, archeologico e paesaggistico del sistema dei percorsi.

Prima di qualsiasi autorizzazione o avvio dei lavori deve inoltre essere redatta e resa pubblica una relazione storico-paesaggistica che documenti l'origine e l'evoluzione del tracciato, le pavimentazioni e i manufatti esistenti, le visuali, le connessioni con Quisisana e con le testimonianze borboniche, nonché gli effetti ante e post operam. Senza questa ricognizione, il patrimonio storico rischia di essere cancellato proprio attraverso un progetto impropriamente qualificato come "ripristino".

7. "RIPRISTINO" O APERTURA DI UNA NUOVA STRADA? È QUESTO IL NODO TECNICO E GIURIDICO

La questione non è terminologica. Se il tracciato interessato è, per lunghi segmenti, una mulattiera sterrata, priva di una carreggiata strutturata e non ordinariamente aperta al traffico, la trasformazione in un asse percorribile da automezzi potrebbe configurare non un mero ripristino, ma una trasformazione territoriale con apertura o adeguamento sostanziale di viabilità. Tale qualificazione incide direttamente sulle norme applicabili, sui titoli necessari e sulla compatibilità con il Piano del Parco.

L'estratto delle Norme di attuazione del Parco Regionale dei Monti Lattari relativo alle infrastrutture di trasporto vieta, in linea generale, l'apertura di nuove strade, salve le eccezioni espressamente previste. Per la viabilità di servizio agricolo-forestale o necessaria alle operazioni di soccorso e antincendio boschivo sono indicati il limite massimo di tre metri e l'inibizione al traffico rotabile privato, salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

Occorre quindi accertare, sulla base dello stato dei luoghi e non soltanto della denominazione attribuita al progetto:

- se esista realmente un asse viario preesistente, identificabile e legittimamente utilizzato, suscettibile di semplice ripristino;
- quali tratti siano sterrati, quali siano pavimentati e quali richiedano sbancamenti, allargamenti, muri, parapetti o modifiche morfologiche;
- come sarà impedito il transito privato e quali dispositivi fisici e sistemi di controllo saranno installati;
- chi avrà il potere e la responsabilità di autorizzare gli accessi, controllare motocicli e veicoli non autorizzati e gestire le emergenze;
- quale sarà l'impatto sulla già fragile viabilità della frazione di Privati e sulla sicurezza dei residenti.

Dagli atti e dalle comunicazioni pubbliche disponibili non emerge una rappresentazione fotografica completa e comparativa dello stato attuale dei luoghi. Prima di assumere qualunque decisione, devono essere pubblicati il rilievo fotografico georeferenziato, le sezioni ante e post

operam, le planimetrie di dettaglio, il piano di gestione degli accessi, le verifiche statiche e idrogeologiche e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di VInCA.

8. LA VInCA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME UN “VIA LIBERA” GENERALE

Anche qualora il parere di VInCA appropriata fosse effettivamente favorevole, esso non potrebbe essere presentato alla cittadinanza come autorizzazione definitiva alla realizzazione della strada. La valutazione ambientale riguarda gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate e può contenere condizioni, mitigazioni, monitoraggi o limitazioni. Restano autonomamente necessari tutti gli ulteriori assensi e, soprattutto, resta ferma la competenza del Comune di Castellammare sul proprio territorio.

L'eventuale parere favorevole non cancella retroattivamente:

- il diniego di Castellammare alla candidatura del progetto a proprio nome;
- la mancata deliberazione di approvazione finale da parte della Città, prevista dall'art. 4 della convenzione;
- la ripartizione delle funzioni di stazione appaltante per territorio prevista dall'art. 3;
- le contestazioni sui termini e sulla conclusione della Conferenza di servizi;
- la necessità di verificare il recepimento delle prescrizioni urbanistiche, statiche, idrogeologiche e archeologiche;
- l'obbligo di accertare la compatibilità dell'intervento con il Piano del Parco e con le Misure di conservazione Natura 2000.

9. LE RICHIESTE DEL CENTRODESTRA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Alla luce di quanto sopra, le forze politiche del centrodestra chiedono formalmente al Commissario straordinario, dott. Dario Caputo, di:

1. acquisire senza ritardo il provvedimento integrale di VInCA appropriata, tutti i relativi allegati, le prescrizioni, le cartografie e i pareri degli enti co-gestori, rendendoli accessibili alla cittadinanza;
2. confermare e ribadire, con un atto formale dell'attuale gestione commissariale, i contenuti della nota del Comune di Castellammare prot. n. 0001897 del 10 gennaio 2025, fino a quando non siano state puntualmente superate tutte le criticità in essa indicate;
3. disporre una verifica tecnico-amministrativa completa del progetto, con particolare riguardo alla convenzione tra i due Comuni, alla validità della Conferenza di servizi, al recepimento delle prescrizioni, alla disciplina urbanistica, al Piano del Parco, al vincolo idrogeologico e alle nuove Misure di conservazione Natura 2000;
4. comunicare formalmente alla Regione Campania e al Comune di Pimonte che nessun lavoro potrà essere appaltato o realizzato nel territorio stabiese senza i provvedimenti, gli assensi e le competenze del Comune di Castellammare di Stabia;
5. sospendere ogni eventuale attività istruttoria o materiale di competenza comunale connessa all'intervento, fino alla conclusione della verifica e alla pubblicazione integrale degli atti;
6. convocare un tavolo istituzionale pubblico con Regione Campania, Comune di Pimonte, Ente Parco dei Monti Lattari, Città Metropolitana di Napoli, Autorità di Bacino, Soprintendenza, Carabinieri Biodiversità, associazioni e rappresentanti dei residenti di Privati;

7. pretendere la pubblicazione della documentazione fotografica e progettuale completa, del piano di regolamentazione degli accessi e delle verifiche statiche e idrogeologiche;
8. chiarire la difformità dei codici CUP riportati nei diversi atti, posto che la determinazione n. 851/2025 reca nell'oggetto il CUP H25E24000110006, mentre nel corpo dell'atto e nei precedenti provvedimenti progettuali compare il CUP H17H24001760002.
9. acquisire una specifica relazione storico-paesaggistica sul sistema delle antiche mulattiere e dei percorsi borbonici di Quisisana, con sovrapposizione georeferenziata del progetto e formale valutazione della Soprintendenza;
10. richiedere una matrice completa degli impatti ambientali in fase di cantiere e di esercizio, comprensiva di consumo e impermeabilizzazione del suolo, vegetazione interessata, frammentazione ecologica, regimentazione delle acque, stabilità dei versanti, traffico indotto, misure di mitigazione, piano di monitoraggio e analisi dell'alternativa zero.

Non siamo di fronte a una contrapposizione pregiudiziale tra Castellammare e Pimonte. La collaborazione tra enti confinanti è utile e necessaria quando è fondata sulla **lealtà istituzionale, sulla trasparenza e sul rispetto reciproco delle competenze**. Non è collaborazione pretendere di decidere unilateralmente su un territorio altrui, né utilizzare un parere settoriale per far apparire superati tutti gli altri nodi amministrativi e tecnici.

La frazione di Privati, il patrimonio ambientale dei Monti Lattari e il paesaggio storico-borbonico di Quisisana non possono diventare il punto di arrivo di un procedimento costruito per forzature successive. Prima di celebrare un "risultato storico", occorre dimostrare che il progetto sia legittimo, necessario, sicuro, compatibile con l'ambiente, rispettoso dei percorsi storici e realmente destinato agli usi dichiarati. La tutela della memoria dei luoghi non può essere sacrificata in nome di un'opera che rischia di cancellare proprio ciò che dovrebbe valorizzare.

Il centrodestra vigilerà affinché nessuna decisione venga assunta approfittando dell'assenza temporanea di organi politici eletti e affinché la gestione commissariale **difenda con fermezza le prerogative, il territorio e gli interessi della Città di Castellammare di Stabia**.

Le forze politiche del centrodestra Cittadino

RIFERIMENTI DOCUMENTALI ESSENZIALI

- Convenzione ex art. 30 TUEL tra il Comune di Pimonte e la Città di Castellammare di Stabia, sottoscritta il 1° febbraio 2024.
- Nota del Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 67906 dell'8 novembre 2024.
- Parere del Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 78775 del 23 dicembre 2024.
- Determinazione del Comune di Pimonte n. 915 del 24 dicembre 2024, conclusiva della Conferenza di servizi.
- Deliberazione della Giunta comunale di Pimonte n. 154 del 30 dicembre 2024.
- Nota del Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 0001897 del 10 gennaio 2025.
- Determinazione del Comune di Pimonte n. 851 del 31 ottobre 2025, relativa agli oneri integrativi per la VInCA appropriata.
- D.G.R. Campania n. 617 del 14 novembre 2024, pubblicata sul BURC n. 83 del 2 dicembre 2024.
- Norme di attuazione del Parco Regionale dei Monti Lattari, sezione "Infrastrutture di trasporto e cartellonistica".
- Comune di Pimonte, pagina istituzionale dedicata agli itinerari territoriali e all'antica mulattiera di collegamento con Quisisana.
- Club Alpino Italiano – Sezione di Castellammare di Stabia, descrizioni dei percorsi nei boschi di Quisisana e delle testimonianze storiche di epoca borbonica.
- ISPRA, rapporti e linee guida su ambiente, paesaggio, infrastrutture lineari, frammentazione del territorio e connettività ecologica.